



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) MINNECI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CETRA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENINCASA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) BARGELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) BARGELLI

Seduta del 16/07/2020

FATTO

I clienti, contitolari di n. 4 titoli della serie Q/P, tutti emessi in data 21/02/1987, richiesta la riscossione dei buoni, affermano di avere ricevuto dall'intermediario rimborsi dei rendimenti dei titoli in misura inferiore rispetto a quanto dovuto. Deducono, in particolare, che per il periodo dal 21° al 30° anno, debbano essere applicate le (migliori) condizioni di rendimento stampate sul retro dei citati Buoni Postali Fruttiferi.

I clienti chiedono, in conclusione, la corresponsione degli interessi indicati nel timbro Q/P per i primi 20 anni dall'emissione, nonché la rendita fissa dal 21° al 30° anno, al lordo delle ritenute fiscali.

L'Intermediario controdeduce che i buoni, appartenenti alla serie Q, emessi su supporto cartaceo della precedente serie P, presentano i rendimenti previsti dal D.M. 13.06.1986, che stabiliva i tassi di interesse da applicare sino al 20° anno (con interesse composto) e l'importo bimestrale da corrispondere dal 21° anno sino al 30° calcolato sulla base dell'interesse (semplice) corrisposto al 20° anno; afferma che i timbri apposti erano "*perfettamente in linea*" con le indicazioni ministeriali, in quanto il menzionato Decreto non prevedeva l'apposizione di un timbro relativo agli importi da corrispondersi bimestralmente



dal 21° al 30° anno. Precisa che per tale periodo il decreto istitutivo della serie prevede un tasso del 12%. Ricorda che la giurisprudenza di legittimità e di merito ha confermato la correttezza della condotta dell'Intermediario.

Chiede, in conclusione, il rigetto del ricorso.

I clienti replicano che, dal punto di vista formale e letterale, l'unico riferimento al rendimento dei titoli per il periodo dal 21° al 30° anno rimarrebbe quello originario risultante dalla tabella stampata a tergo. Richiamano, sul punto, la decisione assunta dal Collegio di Coordinamento in materia ad aprile 2020.

DIRITTO

Oggetto della presente controversia sono quattro titoli alla serie Q/P, di cui il cliente contesta la mancata corresponsione del rendimento indicato sul retro dal 21° al 30° anno.

I primi 3 titoli (nn. ***071, ***213 e ***214) sono intitolati al ricorrente e ad altro soggetto, non intervenuto nel presente ricorso; il quarto (n. ***072), è intitolato al cointestatario del presente ricorso e ad altro soggetto non intervenuto. Nel caso di specie, il cliente principale chiede il rimborso alle condizioni letterali indicate sui titoli di tutti e quattro i buoni prodotti agli atti, anche se il titolo n.***072 è riferibile al solo cointestatario e ad altro soggetto. La domanda, nondimeno, appare ammissibile anche con riguardo al buono da ultimo menzionato, sia in quanto l'intermediario non solleva eccezioni riguardo alla legittimazione attiva dei clienti, sia in quanto in un caso in parte analogo, il Collegio di Milano (con pronuncia n. 25997/19 emessa in sede di correzione), si è espresso nel senso dell'ammissibilità della domanda e riconosciuto il diritto al rimborso verso gli aventi titolo, dando rilievo alla delega conferita al ricorrente dai titolari dei buoni per la presentazione del ricorso all'Arbitro. Tale conferimento, infatti, ".consente di superare il suddetto difetto di titolarità del soggetto che ha proposto il ricorso pronunciandosi sul merito delle richieste ivi formulate. Nel caso di specie, quale dichiarazione del cointestatario di adesione al ricorso, le parti allegano il mandato conferito dal cliente principale e dal cointestatario al procuratore.

Nel merito, il Collegio prende visione dei buoni oggetto del ricorso e constata che tutti risultano emessi successivamente all'entrata in vigore del D.M 13.06.1986 su modulo stampigliato della serie "P" e recano un timbro di variazione della serie (da "P" a P/Q); nella facciata anteriore dei buoni, in calce a destra si trova l'ulteriore dicitura "SERIE Q/P"; quanto al retro dei buoni, la tabella stampata sul cartaceo originale riporta i tassi di rendimento della serie "P". E' poi presente il timbro con stampigliatura che attiene al rendimento dei buoni della serie "P/Q" sino al 20° anno, mentre per gli anni dal 21° al 30° il retro indica un importo fisso in Lire "... per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione".

Il Collegio, per affrontare le questioni poste dal ricorso, richiama la pregressa giurisprudenza ABF, secondo la quale, qualora i titoli siano stati emessi dopo la variazione dei rendimenti disposta con decreto ministeriale, l'apposizione dei timbri modificativi



esclude la sussistenza di un legittimo affidamento nell'applicazione delle condizioni economiche originarie, purché i timbri in questione risultino leggibili e con efficacia limitata al periodo fino al 20mo anno.

Tale orientamento è stato confermato anche di recente dal Collegio di Coordinamento (decisione n.6142/20), là dove, in caso di assenza di un timbro che disciplini espressamente l'ammontare del rendimento dal 21° al 30° anno, ha affermato l'applicabilità di quanto previsto dalla dicitura originariamente stampata sul retro del titolo, ancorché appartenente a emissione precedente.

D'altra parte, osserva ulteriormente il Collegio, l'eterodeterminazione delle modalità di calcolo dei rendimenti dei primi due decenni di cui all'art. 7, ultimo comma, del d.m. 23/06/1997 è limitata ai Buoni delle serie Q, R e S e, pertanto, non comporta conseguenze su quelli delle serie antecedenti come i buoni della serie Q/P. A differenza dei titoli appartenenti alle serie citate – dove la modifica delle condizioni contrattuali costituisce il risultato dell'operare del meccanismo della sostituzione automatica delle clausole di cui all'art. 1339 c.c. – i titoli della serie Q/P sono idonei a ingenerare nel cliente il legittimo affidamento sui rendimenti indicati sul cartaceo dal 21° anno, non essendo questi stati modificati da alcun timbro, né toccati da sopravvenute integrazioni *ex lege* ai sensi dell'art. 1339 c.c.

Il Collegio, pertanto, in linea con la propria giurisprudenza, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l'intermediario applichi le condizioni riportate sul retro dei titoli, per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA